Scissione asimmetrica per dividere la holding o il patrimonio di famiglia: quando è fisiologica e quando è abusiva

Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista Aggiornato 13 novembre 2026

IN SINTESI

La scissione asimmetrica consente di dividere una società comune tra soci o rami familiari, attribuendo a ciascuno la partecipazione in una società diversa (art. 2506, comma 2, c.c.). Ai fini delle imposte sui redditi l'operazione è neutrale (art. 173 TUIR); l'imposta di registro è dovuta in misura fissa e l'operazione è esclusa dall'IVA. Dal 2018 al 2026 l'Agenzia delle entrate ha qualificato come «fisiologica» la scissione asimmetrica che permette ai soci di proseguire separatamente un'attività economica, anche quando le società risultanti detengono soltanto immobili o liquidità. Il vantaggio fiscale diventa indebito quando una delle società risultanti si riduce a un contenitore di beni destinati al godimento personale dei soci: in quel caso la scissione rinvia senza termine la tassazione delle plusvalenze che l'assegnazione dei beni ai soci farebbe emergere. È la condizione posta dalle risposte n. 343/2019, n. 555/2021 e n. 217/2024, che sui casi esaminati hanno escluso l'abuso. Una scissione di liquidità inserita in flussi circolari tra società degli stessi soci è stata invece ritenuta abusiva (risposta n. 263/2023). Il discrimine è quindi l'uso dei beni dopo la scissione. Se i soci intendono godere direttamente dei beni, la via coerente con il sistema è l'assegnazione o la liquidazione, con la relativa tassazione.

La scissione asimmetrica nel codice civile

Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, anche a una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci (art. 2506 c.c.). La stessa norma consente che, «per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa». È la scissione asimmetrica, o non proporzionale in senso stretto: all'esito ciascun socio, o ciascun ramo familiare, partecipa a una sola delle società risultanti.

Quando l'attribuzione delle partecipazioni non è proporzionale alle quote originarie, il progetto di scissione deve prevedere il diritto dei soci che non approvano l'operazione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso, indicando chi è tenuto all'acquisto (art. 2506-bis, comma 4, c.c.).

Neutralità ai fini delle imposte sui redditi e imposte indirette

La scissione totale o parziale «non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento» (art. 173, comma 1, TUIR). Per i soci, il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, salvo il caso di conguaglio (comma 3). Le riserve in sospensione d'imposta sono ricostituite dalle beneficiarie in proporzione (comma 9).

Ai fini delle imposte indirette:

- l'atto di scissione sconta l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro (art. 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131), come confermato dalle risposte n. 36/2018 e n. 91/2018;
- l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA (art. 2, comma 3, lettera f), DPR 633/1972), come richiamato nelle risposte n. 68/2018 e n. 107/2026.

Abuso del diritto: dove si colloca il vantaggio indebito

Configurano abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, cioè benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (art. 10-bis, commi 1 e 2, L. 212/2000). Restano ferme la libertà di scelta tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale (comma 4) e l'esclusione delle operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (comma 3).

La neutralità della scissione è, secondo l'Agenzia delle entrate, «un effetto fisiologico dell'istituto» (risposta n. 133/2022): non è di per sé un vantaggio indebito. Il vantaggio indebito individuato dalla prassi è un altro: il rinvio senza termine della tassazione delle plusvalenze latenti sui beni che, se fossero assegnati direttamente ai soci, sarebbero tassate sul valore normale (art. 86, comma 1, lettera c), e comma 3, TUIR). Sul differimento d'imposta «sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo», richiamato dall'atto di indirizzo del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, prot. n. 7 e sull'ordine della verifica si rinvia alla guida Holding che non distribuisce dividendi: rischio di abuso del diritto.

La linea dell'Agenzia delle entrate dal 2018 al 2026

Data	Risposta	Caso	Esito
12/10/2018	n. 36/2018	Società immobiliare divisa tra quattro soci	Operazione fisiologica per proseguire la gestione degli immobili
19/10/2018	n. 40/2018	Divisione di un patrimonio immobiliare	Operazione fisiologica per dividere la gestione immobiliare tra due società

Data	Risposta	Caso	Esito
15/11/2018	n. 68/2018	Due gruppi familiari, scissioni incrociate	Operazione fisiologica: ciascun gruppo prosegue la propria gestione commerciale e la gestione di immobili locati
19/11/2018	n. 70/2018	Riorganizzazione con scissione asimmetrica	Nessun disegno abusivo
4/12/2018	n. 91/2018	Due gruppi familiari, società immobiliare	Operazione fisiologica per gestire gli immobili «secondo i rispettivi punti di vista»
5/12/2018	n. 101/2018	Separazione tra valorizzazione immobiliare e attività agricola	Operazione fisiologica
28/3/2019	n. 87/2019	Soci che proseguono separatamente la locazione	Operazione fisiologica
10/4/2019	n. 106/2019	Scissione parziale non proporzionale di una società immobiliare	Operazione fisiologica per proseguire separatamente la locazione e gestione immobiliare
23/8/2019	n. 343/2019	Scissione totale nel passaggio generazionale, beneficiarie anche con liquidità	Non abusiva, a condizione che non surroghi lo scioglimento della società con beni attribuiti a società di «mero godimento»
21/2/2020	n. 72/2020	Soci con visioni imprenditoriali diverse	Operazione fisiologica
27/3/2020	n. 98/2020	Due soci che gestiscono autonomamente due rami aziendali	Operazione fisiologica
1/10/2020	n. 421/2020	Società immobiliare, due soci al 50% in disaccordo su vendita o locazione	Operazione fisiologica per rendere ciascun socio autonomo nella gestione degli immobili
23/6/2021	n. 435/2021	Società operativa di quattro nuclei familiari	Operazione fisiologica; i plusvalori latenti sono tassati quando i beni escono dal regime d'impresa

Data	Risposta	Caso	Esito
25/8/2021	n. 555/2021	Scissione e divisione di immobili	Operazione fisiologica; vantaggio indebito se anche una sola società risultante fosse privata di operatività, con immobili a uso diretto dei soci
21/3/2022	n. 133/2022	Scissione asimmetrica con liquidità derivante da una cessione di partecipazioni	Istituto fisiologico per separare patrimonio e compagine sociale
1/3/2023	n. 233/2023	Scissione asimmetrica tra fratelli con immobili e liquidità	Operazione fisiologica, escluse operazioni di finanziamento o garanzia a favore dei soci
21/3/2023	n. 263/2023	Finanziamento e scissione parziale proporzionale di liquidità tra società degli stessi soci	Abuso: flussi circolari e risparmio dell'imposta sui dividendi
5/11/2024	n. 217/2024	Acquisto di azioni proprie e scissione asimmetrica per superare dissidi tra soci	Operazione non abusiva, a condizione che prosegua l'attività imprenditoriale
25/5/2026	n. 107/2026	Riorganizzazione di tre società di due gruppi con scissione di compendi immobiliari	Nessun vantaggio indebito, anche ai fini di IVA, registro e imposte ipotecarie e catastali

Le risposte sono rese sui fatti rappresentati dagli istanti. La linea è costante e riguarda sia società operative sia società che gestiscono immobili. Le risposte n. 343/2019, n. 555/2021 e n. 217/2024 hanno esito favorevole, ma fissano la condizione che nessuna società risultante si riduca a una società di mero godimento. L'unico esito negativo della serie riguarda una scissione proporzionale di liquidità priva di finalità riorganizzativa (risposta n. 263/2023).

Attività economica o godimento personale: il discrimine

Nella risposta n. 343/2019 l'Agenzia delle entrate ha precisato che, perché non siano ravvisabili profili elusivi, la scissione non deve essere «di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti».

La risposta n. 217/2024 riprende la stessa formula, riferendola alle società di «mero godimento» «non connotate da alcuna operatività» e al rinvio della tassazione «delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci», e precisa che «condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale».

Nella risposta n. 555/2021 l'Agenzia ha indicato la conseguenza: se anche una sola delle società risultanti «venisse privata di operatività, l'operazione si tradurrebbe nell'attribuzione al singolo socio di immobili ad uso diretto per il tramite dello schermo societario», e il risparmio fiscale consisterebbe nello spostamento senza termine della tassazione delle plusvalenze.

La gestione di immobili concessi in locazione è stata considerata attività economica sufficiente (risposte n. 68/2018, n. 87/2019 e n. 91/2018). In dottrina si è recentemente sostenuto che la patologia si determina soltanto se la società impiega i beni «a diretto soddisfacimento di esigenze personali e familiari dei soci», mentre l'operazione resta fisiologica se i beni sono impiegati in un'attività d'impresa o anche soltanto in un'attività di sfruttamento economico degli asset per ritrarne un profitto stabile, la cosiddetta attività economica di gestione patrimoniale. È una lettura dottrinale, coerente con la prassi citata, non una posizione espressa dell'Agenzia.

I casi delicati: liquidità e immobili abitativi

Liquidità. La scissione asimmetrica che attribuisce disponibilità liquide è stata ritenuta fisiologica quando, dopo la scissione, le società risultanti esercitano un'attività economica (risposte n. 343/2019 e n. 133/2022). Nella risposta n. 233/2023 la conclusione è accompagnata dalla condizione che le esigenze dei soci siano soddisfatte con eventuali

distribuzioni di dividendi, «escludendo operazioni di finanziamento o di garanzia nei loro confronti». Nella risposta n. 263/2023, invece, una scissione parziale proporzionale di liquidità tra società degli stessi soci, preceduta da un finanziamento, è stata ritenuta abusiva: secondo l'Agenzia non rispondeva «ad alcuna esigenza di riorganizzazione aziendale» e la circolarità dei flussi consentiva di risparmiare l'imposta che i dividendi avrebbero scontato. In dottrina si raccomanda cautela quando gli asset attribuiti sono disponibilità liquide o beni destinati alla cessione, come le partecipazioni; il rischio è indicato, con posizioni non uniformi, anche per le scissioni di sola liquidità seguite dalla donazione delle partecipazioni. L'uso della liquidità della holding a favore dei soci è trattato nella guida sulla holding che non distribuisce dividendi.

Immobili abitativi. Una società risultante che detiene soltanto immobili abitativi utilizzati dai soci o dai loro familiari, senza locazione né altra attività, corrisponde al caso descritto nella risposta n. 555/2021: è la configurazione che espone al disconoscimento della neutralità come vantaggio indebito.

Quando i soci vogliono godere direttamente dei beni: le alternative

Se l'obiettivo è il godimento personale dei beni da parte dei soci, la via coerente con la prassi è lo scioglimento della società o l'assegnazione dei beni, con la tassazione che ne consegue: è ciò che, secondo la risposta n. 343/2019, la scissione non deve surrogare. Per gli immobili non strumentali per destinazione e per i beni mobili registrati non strumentali, il disegno di legge di bilancio 2027 (A.C. 3174-bis, art. 13) ripropone l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci e la trasformazione in società semplice con imposta sostitutiva, entro il 30 settembre 2027; il testo non è ancora legge e può cambiare.

Nel passaggio generazionale, le alternative alla scissione, come la holding di famiglia con conferimento a realizzo controllato, le donazioni di quote e il patto di famiglia, sono trattate nella guida Il passaggio generazionale con la holding di famiglia.

Dal 1° gennaio 2027: nuova numerazione

Dal 2027 si applica il testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (art. 377):

- la scissione resta disciplinata dall'art. 173, con lo stesso numero e lo stesso contenuto, salvo l'aggiornamento dei rinvii interni;
- le plusvalenze da assegnazione dei beni ai soci (art. 86, comma 1, lettera c), e comma 3) sono disciplinate dall'art. 95;
- i rinvii interni dell'art. 173 cambiano numero: la distribuzione di utili dell'art. 47 passa all'art. 49, le plusvalenze esenti dell'art. 87 all'art. 96;
- l'imposta di registro fissa di 200 euro per le scissioni è prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123);
- l'esclusione dall'IVA dei passaggi di beni nelle scissioni è prevista dall'art. 5, comma 3, lettera e), del testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10).

Cosa fare in pratica

1. **Obiettivo dei soci**: definire se ciascun socio o ramo familiare intende proseguire un'attività economica, anche di gestione di immobili locati, oppure godere direttamente dei beni.
2. **Progetto di scissione**: consenso unanime per l'attribuzione asimmetrica e clausola sul diritto dei soci dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni (art. 2506-bis, comma 4, c.c.).
3. **Attività dopo la scissione**: documentare per ciascuna società risultante l'attività che sarà svolta (contratti di locazione, piani di investimento, impiego della liquidità).
4. **Beni a uso dei soci**: non concentrare in una società risultante immobili abitativi destinati all'uso personale dei soci senza attività economica; in questi casi valutare l'assegnazione o la liquidazione.
5. **Operazioni successive**: esaminare preventivamente donazioni o cessioni di partecipazioni programmate dopo la scissione, in particolare se le società risultanti detengono soltanto liquidità.

6. **Interpello antiabuso**: nei casi dubbi, presentarlo prima di realizzare l'operazione (art. 11, comma 1, lettera c), L. 212/2000), come negli interpelli citati.

I rischi da valutare

- **Società risultante priva di operatività, con beni a uso diretto dei soci**: disconoscimento della neutralità come vantaggio indebito e tassazione delle plusvalenze secondo le regole dell'assegnazione ai soci (risposte n. 343/2019, n. 555/2021 e n. 217/2024; art. 10-bis L. 212/2000).
- **Liquidità**: scissione proporzionale di liquidità in flussi circolari ritenuta abusiva (risposta n. 263/2023); assenza di finanziamenti o garanzie ai soci posta come condizione nella risposta n. 233/2023; scissione di sola liquidità seguita da donazione delle partecipazioni a rischio secondo una parte della dottrina.
- **Soci dissenzienti**: diritto di far acquistare le proprie partecipazioni ai valori del recesso, se l'attribuzione non è proporzionale (art. 2506-bis, comma 4, c.c.).
- **Conguagli in denaro**: il conguaglio non può superare il dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite (art. 2506, comma 1, c.c.); per i soci che lo ricevono si applicano l'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, gli artt. 58 e 87 TUIR (art. 173, comma 3, TUIR; dal 2027 artt. 49, comma 7, 69 e 96 del D.Lgs. 117/2026).

Domande frequenti

Che cos'è la scissione asimmetrica?

È la scissione in cui, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni soci non vengono attribuite partecipazioni in una delle società beneficiarie ma azioni o quote della società scissa (art. 2506 c.c.). All'esito ciascun socio, o ciascun ramo familiare, partecipa a una sola delle società risultanti.

La scissione asimmetrica è tassata?

Ai fini delle imposte sui redditi è neutrale: non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze, né per la società né per i soci, salvo il caso di conguaglio (art. 173 TUIR). L'atto sconta l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro e l'operazione è esclusa dall'IVA.

Quando l'Agenzia delle entrate considera fisiologica la scissione asimmetrica?

Quando consente ai soci, o ai gruppi familiari, di proseguire separatamente un'attività economica. La prassi dal 2018 al 2026 lo ha riconosciuto anche per società che gestiscono immobili locati (risposte n. 36/2018, n. 68/2018, n. 87/2019 e n. 107/2026) e per scissioni con liquidità seguite da un'attività economica (risposte n. 343/2019, n. 133/2022 e n. 233/2023).

Quando la scissione asimmetrica diventa abusiva?

Quando una delle società risultanti si riduce a un contenitore di beni destinati al godimento diretto dei soci, senza attività economica. Secondo la risposta n. 555/2021 il risparmio fiscale consisterebbe allora nello spostamento senza termine della tassazione delle plusvalenze che l'assegnazione dei beni ai soci farebbe emergere.

Si può usare la scissione per dividere il patrimonio immobiliare tra fratelli?

Sì, se dopo la scissione ciascuna società prosegue un'attività economica, ad esempio la locazione degli immobili ricevuti. È il caso esaminato in diverse risposte, nelle quali l'operazione è stata ritenuta fisiologica per consentire ai soci o ai gruppi familiari di gestire gli immobili secondo le rispettive scelte (risposte n. 36/2018 e n. 91/2018).

La scissione asimmetrica con sola liquidità è ammessa?

La prassi l'ha ritenuta fisiologica quando, dopo la scissione, le società risultanti esercitano un'attività economica (risposta n. 133/2022) e verso i soci non vi sono finanziamenti o garanzie (risposta n. 233/2023). È stata invece ritenuta abusiva una

scissione proporzionale di liquidità inserita in flussi circolari tra società degli stessi soci (risposta n. 263/2023).

Se una società risultante detiene solo la casa in cui abita un socio?

È la configurazione descritta nella risposta n. 555/2021: una società priva di operatività che detiene immobili a uso diretto del socio. Espone al disconoscimento della neutralità come vantaggio indebito. Se l'obiettivo è il godimento personale del bene, la via coerente è l'assegnazione o la liquidazione con la relativa tassazione.

Servono valide ragioni economiche per la scissione asimmetrica?

L'art. 10-bis della L. 212/2000 esclude l'abuso se manca un vantaggio fiscale indebito e, in ogni caso, per le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. Nella prassi sulla scissione asimmetrica il punto decisivo è che le società risultanti proseguano un'attività economica; la separazione delle strategie dei soci o dei rami familiari è stata riconosciuta come finalità fisiologica.

Quali alternative ci sono se i soci vogliono i beni a titolo personale?

L'assegnazione dei beni ai soci o la liquidazione della società, con la relativa tassazione (risposta n. 343/2019). Il disegno di legge di bilancio 2027 (A.C. 3174-bis, art. 13) ripropone l'assegnazione e la cessione agevolata e la trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2027; il testo non è ancora legge.

Cosa cambia dal 2027 per la scissione?

Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): la scissione resta disciplinata dall'art. 173, con lo stesso numero e lo stesso contenuto, salvo l'aggiornamento dei rinvii interni. Le plusvalenze da assegnazione ai soci passano all'art. 95; il registro fisso e l'esclusione dall'IVA passano ai nuovi testi unici dell'imposta di registro (D.Lgs. 123/2025) e dell'IVA (D.Lgs. 10/2026).

Fonti normative

Normativa

- Art. 2506 c.c. – Normattiva
- Art. 2506-bis c.c. – Normattiva
- Art. 173 TUIR – Normattiva
- Art. 86 TUIR – Normattiva
- DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa, parte I, art. 4) – Normattiva
- Art. 2 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Normattiva
- Art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212 – Normattiva
- Art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212 – Normattiva
- Art. 95 D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, dal 1° gennaio 2027 – Normattiva
- Art. 173 D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, dal 1° gennaio 2027 – Normattiva
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (Tariffa, parte I, art. 4), dal 1° gennaio 2027 – Normattiva
- Art. 5 D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, dal 1° gennaio 2027 – Normattiva

Prassi

- Risposte dell'Agenzia delle entrate n. 36/2018, n. 40/2018, n. 68/2018, n. 70/2018, n. 91/2018, n. 101/2018
- Risposte dell'Agenzia delle entrate n. 87/2019, n. 106/2019, n. 343/2019, n. 72/2020, n. 98/2020, n. 421/2020, n. 435/2021, n. 555/2021
- Risposte dell'Agenzia delle entrate n. 133/2022, n. 233/2023, n. 263/2023, n. 217/2024, n. 107/2026
- Atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, prot. n. 7 – Dipartimento delle finanze

Guide correlate

- Holding che non distribuisce dividendi: rischio di abuso del diritto
- Il passaggio generazionale con la holding di famiglia

Contatti

Per l'esame di un caso specifico è disponibile la pagina contatti.

Aggiornato a novembre 2026.

Domande frequenti dedicate

Scissione asimmetrica: domande frequenti

Altre guide

Tutte le guide operative

Domande frequenti

Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista, Partner — Fidinam & Associati Multidisciplinare S.t.A. s.r.l.